



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2009

Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, in materia di competenze della professione di perito agrario e di organizzazione del consiglio del collegio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, recante ordinamento della professione di perito agrario, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, al fine di adeguarla ad alcune esigenze emerse nella pratica attuazione della legge.

In primo luogo, l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, prevede, tra le attribuzioni che formano oggetto della professione di perito agrario, «i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti alle piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano». In forza di tale disposizione, la competenza del perito agrario per le operazioni catastali viene riferita alle aziende agrarie piccole e medie rispetto alle quali si configurano altresì le attribuzioni relative alla direzione, amministrazione e gestione [articolo 2, comma 1, lettera *a*), della suddetta legge n. 434 del 1968] e di progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento fondiario [articolo 2, comma 1, lettera *b*) della medesima legge n. 434 del 1968].

La limitazione delle competenze alle sole aziende agrarie medie e piccole si giustifica per le operazioni di direzione, amministrazione e gestione o di progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento fondiario, in quanto si è in presenza di attività che richiedono un apporto di cognizioni professionali collegate all'impresa agraria come unità produttiva, e differenziate qualitativamente a seconda della dimensione aziendale.

Diversamente, per le operazioni catastali e il compimento degli atti relativi, non è concepibile né un collegamento alla azienda agraria (poiché, per tali atti, non vi è un rilievo dell'impresa come attività produttiva,

della quale l'azienda è un mero strumento) né, conseguentemente, un collegamento ad una dimensione (media o piccola) dell'azienda stessa. Le operazioni catastali in argomento implicano, infatti, una attività legata ad un immobile in sé e richiedono il compimento di atti uniformi che comportano conoscenze non differenziate qualitativamente a seconda della dimensione. Da ciò emerge che erroneamente la lettera *d*) dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 434 del 1968 riferisce il compimento delle operazioni catastali alle sole piccole e medie aziende.

La modifica proposta all'articolo 1 del presente disegno di legge elimina dunque il riferimento alle «piccole e medie aziende», così da permettere gli accatastamenti eseguiti dai periti agrari, che sono oggi rifiutati dagli uffici del catasto, arrecando grave pregiudizio alla categoria.

In secondo luogo, all'articolo 2 della citata legge n. 434 del 1968, riguardante l'«attività professionale» del perito agrario, non si fa esplicito riferimento alle attività inerenti i boschi, le foreste e le aziende boschive e forestali. A causa di questa mancata specificazione, da più parti si è ritenuto che al perito agrario non sarebbe consentito l'esercizio della professione nel settore boschivo.

Tuttavia, tale assunto risulta erroneo, in quanto l'incarico di progettazione e di direzione di lavori di progetto di rimboschimento a ricostruzione boschiva, come quant'altro attiene ai boschi, rientra nella competenza professionale dei periti agrari e può, perciò, essere conferito al perito agrario. Ciò può essere verificato sotto molteplici profili.

Sin dalla istituzione della professione, infatti, anche alla luce del *curriculum* di studi svolti, ai periti agrari è stata riconosciuta

competenza ad operare nel settore boschivo per tutte le prestazioni professionali ad esso inerenti. Di ciò è riprova il fatto che nei tariffari professionali è indicata una tariffa inerente gli incarichi «forestali», altrimenti denominati «boschivi».

Pacifica è sempre stata la competenza congiunta del dottore agronomo e del perito agrario nel settore boschivo, come testimoniato dall'assenza di qualunque contenzioso sul punto tra le due categorie professionali, almeno sino alla emanazione del regolamento di cui al regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrario, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 15 maggio 1993, n. 372, in seguito a cui tale competenza è stata contestata.

In ogni caso il bosco, in quanto struttura produttiva agraria, può essere ricompreso nella sua pienezza nelle competenze del perito agrario, in quanto appare evidente che le operazioni inerenti il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi costituiscono dei miglioramenti fondiari. Dunque, ferma la competenza professionale del perito agrario nel settore boschivo, anche alla luce dei regolamenti comunitari che sempre più riguar-

dano tale comparto, sembra necessario apportare alla citata legge n. 434 del 1968 una modifica che permetta di ricomprendere tra le competenze che formano la professione di perito agrario anche quelle relative al settore boschivo e forestale.

In terzo luogo, agli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge si propone di modificare gli articoli 23 e 27 della citata legge n. 434 del 1968, nel senso di allargare il numero di componenti il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari dagli undici membri oggi previsti a quindici, sulla falsariga di quanto previsto all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede per gli organi di ordini professionali un numero di quindici componenti per i consigli nazionali.

Inoltre, per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, con l'articolo 3 del presente disegno di legge si prevede che ciascun collegio provinciale designi quindici candidati, così da realizzare una maggiore trasparenza e democrazia elettorale, permettendo a ciascun organo territoriale di consultare e colloquiare con un numero maggiore di propri delegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività professionale)

1. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Tutte le competenze che formano oggetto della professione di perito agrario sono anche riferite al settore dei boschi e delle foreste e alle aziende boschive e forestali».

Art. 2.

(Consiglio del collegio nazionale)

1. All'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero della giustizia, ed è composto di quindici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni».

Art. 3.

*(Elezione del consiglio
del collegio nazionale)*

1. All'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti quindici candidati, espressione di specifici ambiti territoriali individuati con apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale».

